

N. 2485

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI e GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1997

Disposizioni a favore delle zone colpite dagli eventi sismici
dell’ottobre 1996 verificatisi nelle province di Reggio Emilia
e Modena

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 ottobre 1996 una scossa sismica del settimo grado della scala Mercalli ha colpito le province di Reggio Emilia e di Modena. Epicentro del terremoto: la zona tra Novellara e Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia. Alla prima scossa delle 11,56 ne sono seguite altre, nel corso della stessa giornata e dei giorni successivi, per un totale di circa quarantacinque microsismi. L'evento non ha provocato direttamente morti - due persone anziane hanno subito infarti a causa delle forti emozioni - ma ha causato danni ingenti al patrimonio edilizio sia pubblico che privato e ha colpito duramente i beni di più alto valore storico e architettonico, in particolare le chiese. Il centro più colpito è stato quello di Correggio. Centinaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni divenute inagibili e hanno trovato precario alloggio nelle palestre, negli alberghi affittati dai comuni o presso amici e parenti. Il dato, per la sola provincia di Reggio Emilia, è di 1.000 abitazioni fatte evacuare. Nel solo comune di Correggio sono state eseguite ordinanze di sgombero per 425 appartamenti e 5 plessi scolastici.

Gli interventi del Governo per fronteggiare l'emergenza dovuta al terremoto in Emilia-Romagna sono stati tempestivi. Il 18 ottobre il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato per decreto lo stato di emergenza nei territori delle due province colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996. Il 19 novembre il Ministero dell'interno e per coordinamento della protezione civile ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, ha emesso l'or-

dinanza n. 2475, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 281 del 30 novembre 1996, con cui ha previsto lo stanziamento complessivo di lire 54,5 miliardi per affrontare la prima fase dell'emergenza, a fronte di un fabbisogno finanziario stimato dalla regione Emilia-Romagna per lo stesso periodo e con lo stesso obiettivo di lire 79 miliardi.

Neppure il Parlamento ha tardato ad intervenire. Il 17 ottobre il Senato ha dedicato una seduta dell'Assemblea alla discussione sugli eventi calamitosi che avevano colpito la penisola nei giorni precedenti. È stato in tale occasione che il Dipartimento della protezione civile ha fatto esplicito riferimento alla necessità di suddividere l'intervento nelle aree colpite in due fasi. A una prima fase di tamponamento dell'emergenza in cui utilizzare lo strumento rapido dell'ordinanza doveva fare seguito una seconda fase di finanziamento della ricostruzione vera e propria, prevedendo il coinvolgimento degli enti locali, anche attraverso anticipi finanziari della Cassa depositi e prestiti.

Nella seduta del 13 dicembre 1996, in sede di conversione del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, relativo agli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996, ha approvato un ordine del giorno (9/1642/001) in cui si impegnava il Governo a varare «entro febbraio un disegno di legge» per il terremoto del 15 ottobre «con previsioni e dotazioni finanziarie per il ripristino ed il risarcimento del danno ai soggetti pubblici e privati, secondo parametri e criteri equivalenti a quelli assunti per altre calamità naturali».

A sei mesi dal sisma diversi problemi sorti in seguito al terremoto a Reggio Emilia e Modena rimangono ancora irrisolti. La

seconda fase di intervento, quella della ricostruzione e del ripristino del danno, non è ancora iniziata. La somma di lire 54,5 miliardi stanziata per l'emergenza tramite ordinanza, dopo che la regione Emilia-Romagna era intervenuta con un finanziamento straordinario di lire 5 miliardi, non è ancora stata effettivamente erogata, a fronte del fatto che diversi cantieri sono stati aperti già il giorno successivo al terremoto e molti interventi di somma urgenza già effettuati. E molti cittadini che hanno ricevuto l'ordinanza di sgombero non sono ancora potuti rientrare in possesso delle loro abitazioni, nè a tutt'oggi è previsto lo stanziamento di rimborsi, anche parziali, a favore dei privati.

Tutto ciò è tanto più grave se si pensa che, nei purtroppo numerosi casi di calamità naturale nel nostro Paese, è ormai da tempo prassi consolidata quella di emanare provvedimenti legislativi il cui obiettivo è quello della ricostruzione e del risarcimento almeno parziale del danno anche ai soggetti privati. Di questo secondo atto - invocato peraltro in attesa di una legge-quadro in materia di gestione delle emergenze e di riforma del Servizio nazionale della protezione civile, che introduca una procedura standardizzata di intervento - vi è attesa nella regione Emilia-Romagna, interessata negli stessi giorni anche da un'alluvione nella provincia romagnola.

È questo lo scopo del presente disegno di legge, che stanZIA 200 miliardi (articolo 1) a favore della regione Emilia-Romagna per la riparazione, l'adeguamento antisismico e la ricostruzione degli edifici pubblici e del patrimonio edilizio privato, per il recupero dei luoghi di culto e per il ripristino dei manufatti adibiti alla produzione. Ciò che viene sancita è la possibilità per la regione di accedere a mutui pluriennali, il cui ammortamento viene coperto da contributi del Dipartimento della protezione civile (articolo 6). Contestualmente si provvede alla riduzione del fondo stesso della Protezione civile, finanziato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1996, tabella

C). La regione dovrà (articolo 2) definire «un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza», d'intesa con il Comitato presieduto dal presidente della regione stessa - nominato commissario delegato - e composto dai prefetti, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati (articolo 2 dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile).

L'attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico (articolo 3) deve rispettare alcuni criteri. Per il ripristino degli edifici di proprietà della regione, gli uffici tecnici di competenza stilano appositi progetti che prevedono il miglioramento statico o l'adeguamento alle norme di edilizia sismica. Per il risanamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica a provvedere ai piani sono gli Istituti autonomi per le case popolari, attenendosi all'obiettivo del miglioramento strutturale. Per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di interesse storico la regione si avvale delle Sovrintendenze ai beni culturali e ambientali o di liberi professionisti singoli o associati.

Il disegno di legge prevede anche il risarcimento dei soggetti privati. Ai proprietari delle abitazioni di residenza (articolo 4) danneggiate o distrutte viene assegnato un contributo a fondo perduto «al metro quadrato, non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata» e «fino a un massimo di 200 metri quadrati» per interventi vari, dal ripristino alla ricostruzione all'acquisto di un nuovo alloggio di pari metratura rispetto al precedente. Con le stesse finalità, ai privati proprietari di beni immobili non adibiti a uso abitativo e non utilizzati per l'attività produttiva viene assegnato un contributo pari al 75 per cen-

to. Ai privati proprietari di beni mobili viene assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del danno subito, nel limite massimo di 50 milioni per nucleo familiare.

I contributi per le imprese (articolo 5) - ai fini della ripresa delle attività industriali, agroindustriali, commerciali e artigianali ammontano al 30 per cento del valore dei

danni subiti, con il limite dei 300 milioni per ciascun soggetto.

A provvedere alla concessione dei contributi è il presidente della regione Emilia-Romagna, che si avvale dei sindaci dei comuni interessati per accertare i danni ai beni mobili e immobili dei privati e di società a partecipazione regionale per quelli subiti dalle aziende.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione di spesa e finalità)

1. Per gli interventi di ripristino da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 nelle province di Reggio Emilia e Modena, individuati nell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della Protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie e enti, mutui per un complessivo ammontare di lire 200 miliardi, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare obiettivi:

a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e di uso pubblico danneggiati dal sisma;

b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione dell'edilizia privata;

c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico;

d) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di privati e di imprese, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici.

3. I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da liberi professio-

nisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico.

Art. 2.

(Piano e programma)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, la regione Emilia Romagna, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura del nucleo tecnico-specialistico di cui al comma 5 dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Comitato di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza.

2. Con il piano di cui al comma 1, la regione Emilia-Romagna definisce, altresì, gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari.

Art. 3.

(Criteri di attuazione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o di interesse pubblico)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, la regione adotta i seguenti criteri:

a) per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma appartenenti al patrimonio della regione Emilia-Romagna, nonché di quelli appartenenti al patrimonio degli enti locali, i relativi progetti, redatti dagli uffici tecnici competenti, devono prevedere opere di miglioramento statico e, ove possibile, di adeguamento alle norme di edilizia sismica;

b) per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i competenti Istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e di miglioramento strutturale;

c) per il recupero e la conservazione degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, la regione Emilia-Romagna si avvale delle Sovrintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché, ove necessario, di qualificati liberi professionisti, singoli o associati, attraverso appositi disciplinari o convenzioni.

Art. 4.

(Interventi a favore dei privati per beni mobili e immobili)

1. Ai soggetti che alla data del 15 e 16 ottobre 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Reggio Emilia e di Modena, individuati dall'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 1, che siano stati danneggiati, distrutti o per i quali non sia possibile di ripristino, è assegnato, limitatamente all'unità mobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per il ripristino, la ricostruzione, la nuova costruzione o per l'acquisto dello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità mobiliare distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione in conformità alla legge 5 agosto 1978 n. 457.

2. Ai soggetti proprietari di beni immobili alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche ad uso non abitativo purchè non ricadenti nelle

ipotesi di cui all'articolo 5 della presente legge, gravemente danneggiati dagli eventi sismici indicati nel medesimo comma 1 dell'articolo 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 4.

3. Ai soggetti residenti nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, di loro proprietà alle date di cui al medesimo comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del danno subito, accertato con le modalità di cui al comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. Per i danni fino a 5 milioni di lire, relativi ai beni mobili e immobili, la perizia giurata può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Il presidente della regione Emilia-Romagna provvede alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi egli può avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5.

(Provvidenze a favore delle imprese)

1. Ai fini della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi com-

prese le scorte, la regione Emilia-Romagna assegna un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, nel limite massimo di complessive 300 milioni per ciascun soggetto.

2. Il presidente della regione Emilia-Romagna provvede alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici, egli può avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. A fronte della copertura degli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1, pari a lire 200 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 32 miliardi 670 milioni, annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007.

2. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, tabella C, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto-legge n. 142 del 1991, reintegro fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

